

Gli elementi salienti della riforma della PAC in breve:

- un pagamento unico per azienda agli agricoltori dell'UE, indipendente dalla produzione; alcuni elementi degli aiuti accoppiati possono essere mantenuti, in misura limitata, per evitare l'abbandono della produzione;
- il pagamento sarà condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale e protezione degli animali, come pure all'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ecologiche (la cosiddetta "condizionalità");
- potenziamento della politica di sviluppo rurale, cui verranno destinati maggiori stanziamenti, nuove misure a favore dell'ambiente, della qualità e del benessere animale, nonché per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme di produzione UE a partire dal 2005;
- riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende ("modulazione") allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale;
- un meccanismo di disciplina finanziaria inteso ad impedire che venga superato il bilancio agricolo fissato fino al 2013;
- ritocchi alla politica dei mercati agricoli:
 - riduzione asimmetrica dei prezzi nel settore lattiero-caseario: il prezzo d'intervento del burro sarà ridotto del 25% in quattro anni, il che rappresenta un ulteriore taglio del 10% rispetto all'Agenda 2000, mentre per il latte scremato in polvere è stata decisa una riduzione del 15% in tre anni, come convenuto nell'Agenda 2000;
 - gli incrementi mensili nel settore dei cereali saranno dimezzati, ma sarà mantenuto l'attuale prezzo d'intervento;
 - riforme nei comparti riso, frumento duro, frutta a guscio, patate da fecola e foraggi essiccati.

L'accordo sulle OCM mediterranee

Il 22 aprile 2004 il Consiglio Agricolo ha raggiunto l'accordo sulle OCM mediterranee (Olio, Tabacco, Cotone e Luppolo). I risultati attesi delle riforme sono una maggiore competitività, un più forte orientamento al mercato, un maggiore rispetto dell'ambiente, minori distorsioni degli scambi e redditi più stabili per gli agricoltori. Per questi quattro settori, una parte significativa degli attuali pagamenti legati alla produzione sarà trasferita al regime di pagamento unico disaccoppiato. Per il tabacco, prima del disaccoppiamento completo, gli Stati membri possono decidere di mantenere elementi vincolati alla produzione per un periodo transitorio di quattro anni. Una parte dei premi attuali sarà utilizzata per finanziare programmi di ristrutturazione nelle regioni produttrici a partire dal 2010. Per l'olio di oliva, il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri a mantenere un pagamento accoppiato nella misura massima del 40%. Per il cotone, i ministri hanno deciso di disaccoppiare il 65% del sostegno, mentre il 35% sarà mantenuto sotto forma di pagamenti per ettaro. Gli aiuti per il luppolo saranno completamente scollegati dalla produzione, ma gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'accoppiamento nella misura massima del 25%. Tutte le riforme avranno inizio nel 2006, tranne che nel caso del luppolo (2005 o 2006). Entro la fine del 2009 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'attuazione delle riforme.

La riforma nel settore del tabacco

Il Consiglio ha deciso che il disaccoppiamento sarà attuato gradualmente nel corso di un periodo transitorio di quattro anni con inizio nel 2006. In questi quattro anni almeno il 40% dei premi per il tabacco dovrà essere trasferito al regime di pagamento unico disaccoppiato. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di trattenere fino al 60% sotto forma di pagamenti accoppiati che possono

essere riservati ai produttori delle regioni dell'obiettivo 1 o ai produttori che coltivano varietà di una determinata qualità. Dopo il periodo transitorio di quattro anni, ossia a partire dal 2010, l'aiuto per il tabacco sarà completamente scollegato dalla produzione: il 50% sarà trasferito al regime di pagamento unico e il rimanente 50% sarà utilizzato per finanziare programmi di ristrutturazione nel quadro della politica dello sviluppo rurale. Nel 2005 continuerà ad applicarsi l'attuale regime, inclusi gli aiuti fissati per il 2004. Nel 2006 la riforma avrà inizio con la conversione, in parte o in toto, dell'attuale premio per il tabacco in diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico.

La riforma nel settore dell'olio d'oliva

Almeno il 60% della media dei vigenti pagamenti legati alla produzione durante il periodo di riferimento 2000-2002 (2,3 miliardi di euro per l'UE-15) sarà convertito in diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico per le aziende di dimensioni superiori a 0,3 ha. Per il calcolo dell'importo destinato ad ogni olivicoltore, il periodo di riferimento coprirà quattro campagne di commercializzazione, dal 1999 al 2003. Per le aziende olivicole con una superficie inferiore 0,3 ettari i pagamenti saranno invece completamente disaccoppiati a partire dal 2006. Gli Stati membri potranno trattenere la quota rimanente dell'aiuto versato (40%) sotto forma di dotazioni nazionali destinate alla concessione ai produttori di un pagamento supplementare per gli oliveti. Per semplificazione, non saranno concessi pagamenti per oliveto di importo inferiore a 50 euro per domanda di aiuto. Gli Stati membri potranno utilizzare fino al 10% della parte del loro massimale nazionale riservata all'olio di oliva per misure di promozione della qualità. Per evitare squilibri sul mercato, l'accesso al regime di pagamento unico sarà limitato agli oliveti che esistevano fino al 1° maggio 1998 e ai nuovi impianti previsti nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione. Per tener conto del sostegno erogato ai nuovi impianti realizzati dopo tale data in Francia e in Portogallo, saranno aggiunti gli importi corrispondenti. Per la Spagna, la dotazione finanziaria nazionale è stata maggiorata di 20 milioni di euro. Il regime attuale continuerà ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05.